

Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali¹

del 3 maggio 1991 (Stato 1° agosto 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale²;³

esaminata l'iniziativa parlamentare del 26 novembre 1990⁴;

visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 1991⁵,

decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.⁶

² Essa istituisce un fondo apposito.

Art. 2 Oggetto

L'aiuto finanziario è accordato per l'esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a:

- a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;
- b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali;
- c. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;
- d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

RU **1991** 1974

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2010** 4999; FF **2009** 6587 6603).

⁴ FF **1991** 1 723

⁵ FF **1991** 1186

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2010** 4999; FF **2009** 6587 6603).

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto finanziario possono essere:

- a. i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico;
- b. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Art. 4 Entità

L'aiuto finanziario ammonta, a seconda dell'importanza del provvedimento, fino all'80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

Art. 5 Concessione

¹ L'aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.

² Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l'aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi.

Art. 6⁸**Art. 7⁹** Rapporto con altri sussidi

L'aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 8¹⁰**Art. 9** Commissione

¹ Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell'aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati.

² Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento

⁷ RS **616.1**

⁸ Abrogato dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, con effetto dal 1° ago. 2001 (RU **2000** 935; FF **1999** 818 837).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

¹⁰ Abrogato dal n. II 22 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

di organizzazione, che sottostà all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹¹.

³ Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo.¹²

Art. 10 Fondo

¹ Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell'aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.

² Il fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.

³ Il fondo è gestito dalla Commissione.

⁴ Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all'articolo 1.¹³

Art. 10a¹⁴ Gestione degli attivi

L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell'ambito della sua tesoreria centrale.

Art. 11 Referendum e entrata in vigore

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

³ La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011.¹⁵

⁴ La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2021.¹⁶

⁵ La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.¹⁷

¹¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU **2000** 935; FF **1999** 818 837).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2010** 4999; FF **2009** 6587 6603).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU **2019** 2337; FF **2018** 5945 5959).

